



COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'USO DELLE BANDIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REGIONE VENETO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 28-09-2009

CAPO I – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

ART. 1

1. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto vengono esposte all'esterno di Villa Obizzi e della sede municipale di via Milano, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, 1° e 2° comma, legge 5.2.1998 n. 22.
2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici e di istituzioni:
 - nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (festa della liberazione), 1 maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);
 - in altre ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, 1° comma, lettera "e", legge 5.2.1998 n. 22, le bandiere sono esposte in tutte le scuole di ogni ordine e grado istituite dallo Stato.
4. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari delle bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto.

ART. 2

1. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.
2. La bandiera della Repubblica Italiana è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.
3. La bandiera dell'Unione Europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione, cioè a destra della bandiera della Repubblica Italiana.
4. La bandiera della Regione Veneto anche nelle esposizioni plurime occupa la terza posizione, cioè a sinistra della bandiera della Repubblica Italiana.

ART. 3

1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

ART. 4

1. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici sono normalmente esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici.
2. Le bandiere all'esterno delle scuole sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.
3. Le bandiere all'esterno di Villa Obizzi e della sede municipale di Via Milano normalmente esposte sono correlate, per quanto riguarda Villa Obizzi anche ai momenti di attività e di riunione del Consiglio Comunale.
4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede i seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.
5. Tranne il caso di cui ai precedenti commi 3 e 4, normalmente non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto.
6. L'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

CAPO II – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE NELLE CERIMONIE.

ART. 5

1. Se la bandiera della Repubblica italiana è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.

CAPO III – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.

ART. 6

1. All'interno degli edifici comunali la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto sono esposte:

- nell'ufficio del Sindaco;
- nella sala del Consiglio Comunale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio Comunale è stato convocato;

ART. 7

1. Nei casi indicati nell'art. 6, le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco o del Presidente del Consiglio. La bandiera della Repubblica Italiana occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. La bandiera dell'Unione Europea occupa la seconda posizione, cioè a destra della bandiera della Repubblica Italiana. La bandiera della Regione Veneto occupa la terza posizione, cioè a sinistra della bandiera della Repubblica Italiana.
2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

ART. 8

1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, di visite ufficiali di personalità straniere o di analoghe ragioni cerimoniali, fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente regolamento e salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.

ART. 9

2. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure o scritte di alcun tipo.
3. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

ART. 10

1. Il Sindaco designa il responsabile alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'interno e all'esterno degli edifici comunali.

2. Nel caso di pubbliche cerimonie all'esterno degli edifici, nel territorio comunale, il Sindaco conferisce di volta in volta incarico, anche verbale, ad un dipendente, assegnato alla Polizia Locale, per portare la bandiera della Repubblica Italiana in pubblico e per renderle onore.

ART. 11

1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare.
2. Sono fatte salve le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale internazionale.